

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

**CONVENZIONE CON IL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.
PER IL PERIODO 2010-2012.**

L'anno duemiladieci (2010), il giorno () del mese di nella Residenza Municipale di San Pietro in Casale,

fra

L'Ing. Antonio Peritore, nato a Licata (Ag) il 16.03.66, in qualità di Direttore Area Gestione Territorio del Comune di San Pietro in Casale, C.F. 80062730371, domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune di San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Comunale e in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del ,

e

l'Associazione Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie, C.F. 92018150372, con sede a Bologna, Via della Selva Pescarola n° 26, iscritta nel registro Regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 823 del 23 novembre 1992, qui rappresentata dal Sig. Valerio Minarelli nato a Molinella (BO) il 28.10.53, in veste di legale rappresentante.

Premesso che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Emilia Romagna, con la L.R. n. 12 del 21 febbraio 2005, ispirata ai principi della legge n. 266/91 ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato del 2001, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- La Regione Emilia Romagna all'Art. 1 della L.R. 23/1989 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e ambientale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

Il Comune di San Pietro in Casale, volendo garantire sul proprio territorio oltre la vigilanza e il controllo ambientale previsti dalla L.R. 23/1989, che richiama le leggi nazionali e regionali in materia di salvaguardia dell'ambiente, limitatamente a interventi di polizia amministrativa, attiva con il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie la presente convenzione in riferimento a:

- Regolamenti Comunali vigenti;
- Prescrizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali in materia ambientale

Le attività di vigilanza prevedono uscite autonome:

- all'Area di Riequilibrio Ecologico "Il Casone del Partigiano";
- a zone con vincoli ambientali previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
- ad aree assoggettate a particolari prescrizioni previste da Ordinanze in materia ambientale;
- a scoli e canali di Bonifica;
- ai quartieri cittadini coinvolti in specifici progetti di raccolta differenziata dei rifiuti;
- ai siti oggetto di discarica incontrollata abusiva, ai giardini, ai parchi ed al controllo del verde pubblico e privato;

Per appositi progetti e per quanto non espressamente riportato sulla presente convenzione, potrà essere concordato tra le parti, previo apposito atto, un ulteriore compenso, quale rimborso delle maggiori spese sostenute.

Le GEV si rendono disponibili, sulla base di uno specifico e concordato programma da stabilirsi in seguito, a:

- segnalare e censire emergenze ecologiche;
- collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico;
- partecipare e predisporre incontri con le scuole onde sensibilizzare il mondo scolastico in ordine alle funzioni delle GEV e ai contenuti delle normative di interesse ecologico ambientale.

L'ammontare complessivo di ore di servizio di vigilanza sul territorio viene stabilito, in 300 ore annue da svolgersi utilizzando mezzi privati o di proprietà dell'Associazione e in fasce orarie variabili a seconda della natura del servizio prestato e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza.

L'attività delle GEV sarà prevalentemente orientata all'informazione e all'educazione ambientale nell'ambito del rapporto di collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale e svolta adottando modalità sempre rispettose dei diritti e della dignità dei cittadini.

Resta inteso che le funzioni di coordinamento della vigilanza saranno esercitate dal Corpo di Polizia Municipale di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Rapporti Associazione e Servizio

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna, per lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di San Pietro in Casale, ad utilizzare i propri soci volontari in numero congruo e, prioritariamente, quelli residenti.

I responsabili della gestione delle attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale, nominati rispettivamente dal Comune di San Pietro in Casale nella persona della Dott.ssa Letizia Campanini Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di San Pietro in Casale e dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie nella persona del Sig. Francesco Gardellini, predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 1.

Art. 3 - Attività di sorveglianza

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato.

Il Comune di San Pietro in Casale è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività di cui all'Art 1,

I responsabili verificano l'andamento del programma operativo attraverso incontri periodici.

Art. 4 - Attributi e Qualifiche degli Operatori

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale avendo frequentato, previa selezione iniziale, un apposito corso di formazione, approvato dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, e comprendente anche un esame finale. Le GEV sono, inoltre, in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'Art.138 T.U.L.P.S. e possono svolgere la loro attività intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro affidate dalla L.R. 23/1989 e da quanto contenuto nell'atto di nomina emanato dalla Provincia di Bologna (Art.6, comma 2, L.R. 23/1989).

Art. 5 Copertura Assicurativa Operatori

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza ambientale del territorio comunale sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione Aurora S.p.A. Ag. Forlì con polizza n. 35142/31112602 e n. 35142/61/31287486.

Art. 6 – Utilizzo mezzi operativi

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie utilizzerà, per lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale sul territorio, propri veicoli, radio ricetrasmittente, attrezzatura fotografica, GPS, modulistica per i rapporti di servizio e per la redazione di verbali.

Art. 7 - Resoconto attività

Annualmente il responsabile nominato fra le Guardie Ecologiche Volontarie presenta all'ente di riferimento una relazione sulle attività svolte previste dall'art. 1 della presente convenzione.

Art. 8 - Oneri della Convenzione

Il Comune di San Pietro in Casale, a parziale rimborso delle spese sostenute, corrisponderà al Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie la somma massima di € 1.600,00 per ogni anno di convenzione, salvo il caso di risoluzione anticipata della convenzione.

Art. 9 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2012.

Art. 10 - Definizione delle Controversie

Le controversie relative alla presente convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di San Pietro in Casale, uno nominato dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche ed uno nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Comune di San Pietro in Casale può risolvere la presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di San Pietro in Casale degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Spese Contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della Legge 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE
Ing. Antonio Peritore

CP. GEV - BOLOGNA
IL RESPONSABILE
Valerio Minarelli